



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IX Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

e.p.c. Ai Presidenti delle Commissioni consiliari
permanenti IV - I - V

LORO SEDI

**Oggetto: Parere sulla Proposta di legge regionale n. 66 del 10 agosto 2023 concernente:
“Promozione e valorizzazione dei viaggi della memoria e del ricordo”.**

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n.29 del 25 novembre 2025 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di legge in oggetto ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al testo assegnato così come modificato dagli emendamenti approvati.

Hanno votato a favore i Consiglieri Iannarelli, Mitrano (in sostituzione di Tripodi), Capolei, Mari, Maura, Savo; astenuti: Zeppieri.

Si trasmette, in allegato, il testo votato che è stato oggetto di coordinamento formale all'uopo autorizzato dalla Commissione, composto da n. 7 articoli per il prosieguo dell'iter.

Si trasmette, inoltre, il parere espresso dalla IV Commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 59 del Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale.

La Vicepresidente
Maria Chiara Iannarelli

Class. 2.5

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

MOD 05 SG 25.3.3



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937095-2517

Mail: IXcommissione@regione.lazio.it Pec: conv_9comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 66

CONCERNENTE:

**“PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI VIAGGI DELLA MEMORIA
E DEL RICORDO”**



SOMMARIO

Art. 1 *Finalità e oggetto*

Art. 2 *Definizioni*

Art. 3 *Contributi regionali e soggetti beneficiari*

Art. 4 *Deliberazione della Giunta regionale*

Art. 5 *Clausola di valutazione degli effetti finanziari*

Art. 6 *Disposizioni finanziarie*

Art. 7 *Entrata in vigore*



Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo e costituzionali, persegue l'affermazione dei valori universali di libertà, uguaglianza e democrazia e sostiene una cultura della pace, promuovendo la collaborazione con scuole, enti locali ed enti del Terzo settore per conservare la memoria storica e trasmetterla alle nuove generazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni per promuovere e valorizzare i Viaggi della Memoria e del ricordo, quali esperienze finalizzate a imprimere nelle coscienze delle nuove generazioni il valore della memoria e del ricordo degli eventi drammatici legati alla storia del Novecento.



Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) *Viaggio della Memoria e del ricordo*, visita in presenza o in modalità virtuale, nel corso dell'anno scolastico, presso uno o più luoghi delle tragedie del Novecento del territorio regionale, nazionale ed estero da parte di studenti e personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle istituzioni formative di cui alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, delle università pubbliche e private e degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), finalizzata a:

1) preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria degli eventi drammatici legati alla storia del Novecento;

2) valorizzare il ruolo e l'attività dei luoghi delle tragedie del Novecento;

3) potenziare gli strumenti rivolti allo studio e alla formazione;

4) promuovere la riflessione sul significato attuale dei drammatici eventi del Novecento per trarne insegnamento e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica;

b) *luogo delle tragedie del Novecento*, area del territorio regionale, italiano o estero, ove si sono svolti fatti storici legati agli eventi drammatici del Novecento o comunque evocativo degli stessi.



Art. 3

(Contributi regionali e soggetti beneficiari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concorre all'organizzazione e realizzazione dei Viaggi della Memoria e del ricordo concedendo ogni anno, previo avviso pubblico, appositi contributi.
2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria e del ricordo, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), i seguenti soggetti:
 - a) scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative di cui alla l.r. 5/2015, università pubbliche e private e ITS *Academy*;
 - b) enti locali, anche in condivisione con uno o più soggetti di cui alla lettera a);
 - c) enti del Terzo settore, purché in condivisione con uno dei soggetti di cui alle lettere a) e b).
3. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi, con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria della struttura competente, su domanda da presentarsi, a pena di improcedibilità, almeno novanta giorni prima della data di avvio del progetto, per iniziative ritenute particolarmente meritevoli ovvero per iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione.



Art. 4
(Deliberazione della Giunta regionale)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la IX commissione consiliare “Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio”, competente in materia, definisce con propria deliberazione, in particolare:

- a) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3;
- b) i criteri di valutazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2, tenendo conto del numero di scuole e studenti coinvolti nel progetto e dando priorità alle scuole che accedono per la prima volta al contributo, ai progetti elaborati in condivisione con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e ai progetti corredati da materiali preparatori e di approfondimento idonei per la diffusione in rete;
- c) le risorse per la copertura finanziaria dei contributi di cui all'articolo 3 per l'anno di riferimento;
- d) la percentuale dei contributi regionali di cui all'articolo 3 e le relative modalità di erogazione;
- e) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi di cui all'articolo 3 nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate.

2. Nel caso di progetti di Viaggio della Memoria e del ricordo elaborati in forma associata tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è individuato un soggetto capofila.



Art. 5

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.



Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spesa per la promozione e la valorizzazione dei viaggi della memoria e del ricordo”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.



Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.





IV Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Alla Presidente della IX CCP

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 66 del 10 agosto 2023, concernente: **“Promozione e valorizzazione dei viaggi della memoria”.** *Testo trasmesso dalla IX CCP con nota prot.4741 del 28 febbraio 2025. Esame ai sensi dell'art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 88 del 17 giugno 2025 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto, ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al testo assegnato, condizionatamente all'accoglimento di n.2 emendamenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Cartagine, Colarossi** *in sostituzione di Tripodi, Mitrano, Neri, Nicolai* *in sostituzione di Maura, Palazzi e Sabatini.* Astenuuti i Consiglieri: **Droghei e Leodori.**

Si inviano, per le successive determinazioni, gli emendamenti approvati.

Marco Bertucci

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 17/06/2025 14:26:19

Class. 2.5

EMENDAMENTO ALLA PL N. 66/2023

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 06 “Servizi ausiliari all'istruzione” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per la promozione e la valorizzazione dei viaggi della memoria e del ricordo”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».

G. RIGHINI

RIGHINI GIANCARLO
2025.06.16 17:18:18

CN=RIGHINI GIANCARLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-60143490581

RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento sostituisce la norma finanziaria in riferimento agli oneri derivanti dalla PL n. 66/2023, concernente la promozione e la valorizzazione dei viaggi della memoria e del ricordo. Si prevede l'istituzione di un'apposita voce di spesa di parte corrente con una dotazione finanziaria pari a euro 100 mila, per ciascuna annualità 2026 e 2027, con possibilità di rifinanziamento per le annualità successive.



Em.1

EMENDAMENTO ALLA PL N. 66/2023

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

G. RIGHINI

RIGHINI GIANCARLO
2025.06.16 17.17.26

CN=RIGHINI GIANCARLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento introduce la clausola di valutazione degli effetti finanziari, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.



Em.2

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale" e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La presente relazione tecnica è redatta con riferimento agli emendamenti presentati dall'Assessore competente in materia di bilancio, nell'ambito della seduta n. 86 del 27 maggio 2025 della IV Commissione "Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio", relativamente alla PL n. 66/2023, concernente: "Promozione e valorizzazione dei viaggi della memoria".

Con la PL citata, che si compone di n. 13 articoli, si intende "promuovere e valorizzare i Viaggi della memoria e del ricordo, quali esperienze finalizzate a imprimere nelle coscienze delle nuove generazioni il valore della memoria e del ricordo degli eventi drammatici legati alla storia del Novecento".

I Viaggi della memoria e del ricordo sono visite in presenza o in modalità virtuale, da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico, presso uno o più luoghi delle tragedie del Novecento del territorio regionale, nazionale ed estero, da parte di studenti e personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, delle istituzioni formative di cui alla l.r. n. 5/2015, delle università pubbliche e private e degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

Per l'organizzazione e la realizzazione dei viaggi la Regione concorre attraverso la concessione di appositi contributi attraverso avviso pubblico, in favore dei progetti presentati dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, dalle istituzioni formative di cui alla l.r. 5/2015, dalle università pubbliche e private e ITS Academy, dagli enti locali, anche in condivisione con i soggetti predetti e dagli enti del Terzo settore, purché in condivisione con uno dei soggetti predetti.

Si prevede l'adozione di una deliberazione in cui sono definiti, nell'ordine: i criteri e le modalità per la concessione dei contributi; i criteri di valutazione dei progetti; la percentuale dei contributi e le relative modalità di erogazione; le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca e di recupero delle somme erogate.

Nella seduta n. 88 del 17 giugno 2025 della Commissione consiliare competente in materia di bilancio, l'Assessore al bilancio ha presentato l'emendamento relativo alla norma finanziaria e l'emendamento che introduce la clausola di valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla PL, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dall'emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale.



➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Le risorse autorizzate in favore della PL in oggetto ammontano a complessivi euro 200 mila a valere sul biennio 2026 e 2027 (di cui euro 100 mila per ciascuna annualità).

La ripartizione delle somme sui pluriennali del bilancio vigente tiene conto del periodo previsto per l’adozione della deliberazione della Giunta regionale (centoventi giorni dall’approvazione della legge), stimando l’attivazione dei contributi direttamente nel 2026.

Trattandosi di un concorso alle spese da parte della Regione, la stima tiene conto del costo medio sostenuto per l’organizzazione e la realizzazione dei viaggi – anche in luce alle esperienze maturate in precedenza¹ o presso altri enti territoriali², valutato in euro 1.000 pro capite per un viaggio all'estero, con un programma di tre giorni (due notti) e in euro 750 pro capite per un viaggio in Italia, con un programma sempre di tre giorni (due notti). I costi sono riferiti a: trasferimento in aereo A/R, trasferimento in bus a disposizione per l’intera durata del soggiorno come indicato nel programma, albergo tre stelle o superiore con pensione completa, biglietti di ingresso presso i luoghi, guide turistiche, ma anche eventuali incontri didattici, convegni e workshop, cineforum, ecc..

Ipotizzando, dunque, una partecipazione alle spese da parte della Regione per il 40% dei costi predetti (400 euro e 300 euro), il contributo regionale garantirebbe la presenza di oltre 140 tra studenti e personale docente, numero ovviamente rimodulabile qualora il concorso regionale alle spese si attestasse su un importo inferiore/maggiore ovvero differisse l’organizzazione del viaggio, ad esempio, nei termini della durata o delle possibili destinazioni (fattori variabili che incidono in maniera determinante ai fini della quantificazione dei costi)

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura dell’emendamento in oggetto, dal quale discendono nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Nello specifico, la copertura prevede l’istituzione nel programma 06 della missione 04, titolo 1, della voce di spesa denominata “Spese per la promozione e la valorizzazione dei viaggi della memoria e del ricordo”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027.

Le risorse predette sono derivanti dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 (cap. U0000T27501) che, al momento della presentazione dell’emendamento in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto dello stanziamento stabilito ai sensi della l.r. n. 23/2024.

¹ Si vedano, in particolare, le DD n. G17002/2018 e n. G17006/2018, con riferimento all’organizzazione e alla realizzazione del “Viaggio della Memoria ad Auschwitz/Birkenau degli studenti della Regione Lazio, edizione 2019”.

² Si veda, in particolare, l’Accordo di Collaborazione sottoscritto da Roma capitale e Città metropolitana di Roma capitale finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa denominata “Viaggi della Memoria” per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 (prot. QM/34534 del 07/08/2023) e l’Accordo di Collaborazione sottoscritto sempre dai citati enti, finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa denominata “Viaggio del Ricordo” a Trieste – Istria - Pola per l’anno scolastico 2023/2024.

➤ *Quadro di riepilogo*

Dall'emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come di seguito rappresentato.

Tabella A

<i>ONERI</i>	2025	2026	2027	<i>Totale 2025-2027</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
<i>di cui in c/cap.</i>	-	-	-	-

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	2025	2026	2027	<i>Totale 2025-2027</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale"

MARCO MARAFINI

MARAFINI MARCO

2025.06.13 15:27:20

CN=MARAFINI MARCO

C=IT

O=REGIONE LAZIO

2.5.4.97=VATIT-80143490581

DIGESTIONE RIS

